ISTITUZIONE DI UNA STAZIONE SPERIMENTALE PER IL VETRO IN VENEZIA-MURANO

Art. 3

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540

Per le spese di primo impianto si provvede mediante prelevamento della somma di lire 30 milioni sullo stanziamento di cui alla legge 6 giugno 1952, n. 682, nonche' mediante apporti della provincia di Venezia, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia; di ogni altro ente pubblico e di privati. Il comune di Venezia fornisce i locali per la sede della Stazione e dei suoi laboratori ed officine, e provvede alla relativa manutenzione, nonche' ai servizi di acqua, illuminazione e riscaldamento.

Versione in vigore dal 25 novembre 1954, non più in vigore dal 24 febbraio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano
Estremi	Legge 16 ottobre 1954, n. 1032
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-stazione-sperimentale-per-il-vetro-in-venezia/art-3-comma-abrogato-dal-d-lgs-29-ottobre-1999-n-540/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it